

ALLEGATO A

AVVISO

PER L'ACCESSO DA PARTE DEI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO DERIVANTE DALL'EMERGENZA COVID-19 AL CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' DI CUI ALL'ART. 2, CO. 1, LETT. d) DELLA L.R. 9 del 6 APRILE 2020

Premessa

L'art. 2 della legge regionale 6 aprile 2020 n. 9 stabilisce l'adozione di disposizioni urgenti per le finalità di cui all'articolo 1, ossia per il contrasto alla grave crisi socio-economica determinatasi per effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria "Covid-19" e dei conseguenti provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria adottati dallo Stato e dalla Regione.

Tra le misure contemplate, il comma 1, lett. d), della citata disposizione prevede *" l'erogazione, nei limiti dello stanziamento complessivo pari ad euro 5.000.000,00, per la durata dello stato di emergenza, di un contributo per l'acquisto di beni di prima necessità ai nuclei familiari di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 1, fino ad un massimo di € 1.000,00 per ciascun nucleo, secondo criteri di priorità per l'assegnazione del contributo, requisiti, modalità e relativi controlli stabiliti con deliberazione dalla Giunta regionale. Il contributo non è cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del D.L. n. 4/2019 o altri istituti analoghi"*.

Il contributo è riconosciuto *"ai nuclei familiari di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 1"*, ossia ai *"nuclei familiari a rischio di esclusione sociale per effetto dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse stanziare"*.

1. Finalità del contributo.

Il contributo è finalizzato alla copertura delle spese per l'acquisto di beni di prima necessità, *nella misura in cui assicurano servizi strumentali al diritto alla salute o altri diritti fondamentali della persona (alimentazione, igiene, materiali sanitari di sopravvivenza, compresi prodotti igienico-sanitari, farmaci da banco ecc.), o per esigenze di emergenza abitativa, compresa la copertura dei costi per beni primari (canone locazione, canoni acqua-luce-gas).*

2. Definizione di nucleo familiare.

Il nucleo familiare avente diritto al contributo è costituito da una sola persona, anche genitore separato o divorziato, ovvero dalle persone di seguito elencate:

- a) coniugi non legalmente separati;
- b) conviventi di fatto, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente conviventi da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
- c) soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
- d) figli anagraficamente conviventi con il nucleo richiedente, o figli non anagraficamente conviventi di genitori separati o divorziati destinatari di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che prevedono tempi paritetici di cura e frequentazione degli stessi e il rilascio della casa familiare;

- e) persone legate da vincoli di parentela fino al terzo grado o di affinità fino al secondo grado, anagraficamente conviventi da almeno un anno alla data di presentazione della domanda.

Per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero di Paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari regolarmente soggiornanti in Italia alla data di presentazione della domanda.

3. Requisiti di accesso al contributo.

Il contributo è riconosciuto ai nuclei familiari i cui componenti siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/ CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
2. residenza in Abruzzo al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
3. un valore complessivo, alla data di pubblicazione della legge regionale (**7 aprile 2020**), dei depositi presenti sulla totalità dei conti correnti bancari e/o postali intestati ai componenti del nucleo familiare (per la quota parte nel caso di c/c cointestati con soggetti non appartenenti al nucleo familiare) e degli strumenti finanziari dagli stessi posseduti/sottoscritti (salvo buoni e/o titoli vincolati intestati ai minori), non superiore a 2.000,00 euro, incrementato di 1.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al secondo, fino a un massimo di 5.000 euro;
4. non essere titolari, a pena di esclusione, della nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'art. 1 e all'art. 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ovvero del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4;
5. non essere titolari, a pena di esclusione, di reddito da lavoro subordinato pubblico o privato (ad esclusione di pensione), ovvero di altre forme di sostegno economico o al reddito erogate da enti pubblici (ad eccezione del contributo di solidarietà alimentare erogato dal Comune ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 marzo 2020, n. 658).

4. Criteri di priorità.

Il contributo è erogato ai nuclei familiari richiedenti, seguendo l'ordine di priorità di seguito riportato:

- 1) nuclei familiari in cui siano presenti persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza ai sensi dell'allegato 3 al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;
- 2) nuclei familiari con almeno n. 3 figli o altre persone a carico;
- 3) nuclei familiari con n. 2 figli o altre persone a carico;

- 4) nuclei familiari con n. 1 figli o altre persone a carico;
- 5) nuclei familiari composti da due persone senza figli o altre persone a carico;
- 6) nuclei familiari composti da una sola persona.

Si considerano altre persone a carico i genitori, compresi quelli naturali e adottivi, nonni, adottandi, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, purché privi di reddito e conviventi con il richiedente.

5. Modalità e termini di presentazione della domanda.

La domanda per beneficiare del contributo – che può essere presentata per se stessi o per il proprio nucleo familiare (convivente), ovvero in nome e per conto di un altro componente del nucleo familiare in qualità di tutore, amministratore di sostegno o familiare delegato – **deve essere prodotta esclusivamente attraverso la piattaforma telematica della Regione Abruzzo all'indirizzo internet:**

app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/

Allo stesso indirizzo è presente tutta la documentazione relativa al presente Avviso.

La domanda, debitamente compilata, deve essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre il giorno **23 aprile 2020**.

Al fine di completare il procedimento nel più breve tempo possibile, l'istruttoria delle domande e la relativa erogazione del contributo avviene sulla base di apposita "autocertificazione" da parte del soggetto richiedente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti.

Nella domanda il richiedente deve indicare, a pena di esclusione, il conto corrente di uno dei componenti il nucleo familiare e una sola categoria di appartenenza del medesimo nucleo familiare tra quelle indicate al paragrafo 4 del presente Avviso.

Alla domanda, che deve essere presentata esclusivamente compilando il format presente sulla piattaforma telematica del sito istituzionale della Regione Abruzzo, devono essere allegati, a pena di esclusione:

- 1. "autocertificazione" da parte del soggetto richiedente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti;**
- 2. fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare (esclusi i minori);**
- 3. fotocopia del codice fiscale;**
- 4. fotocopia del permesso di soggiorno (per i soggetti stranieri).**

6. Entità e modalità di erogazione del contributo.

Sulla base del numero delle domande pervenute, la Giunta regionale si riserva di determinare, con successiva deliberazione, l'entità del contributo da erogare a favore dei nuclei familiari appartenenti a una o più categorie.

L'erogazione del contributo non tiene conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande ma avviene nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti al paragrafo 4 del presente Avviso, senza procedere alla formazione di una graduatoria.

Al termine dell'istruttoria, la Regione provvede ad accreditare il contributo direttamente sul conto corrente bancario o postale indicato nella domanda dal nucleo familiare richiedente.

L'erogazione del contributo avverrà fino ad esaurimento delle risorse comunque disponibili, pari a 5 milioni di euro, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di valutare anche le domande pervenute oltre il termine sopra indicato o di estendere il beneficio ad altre categorie in caso di ulteriori stanziamenti destinati a incrementare la dotazione finanziaria di cui all'art. 2, co, 1, lett. d) della L.R. n. 9/2020.

Il contributo è cumulabile con il contributo di solidarietà alimentare erogato dai Comuni ai sensi dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 29 marzo 2020, n. 658. A tal fine, il richiedente deve dichiarare nella domanda l'importo percepito a questo titolo; tale importo non sarà computato nel totale del contributo regionale corrisposto.

7. Controlli e sanzioni.

L'Amministrazione provvederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, idonei controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda, anche avvalendosi del supporto della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle entrate attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i dichiaranti decadranno immediatamente dagli eventuali benefici ottenuti.

Inoltre, in caso di accertata mendacità o falsità, la Regione provvederà a segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e di rilievo penale e procederà al recupero delle somme erogate.

8. Protezione dei dati personali.

I dati e le informazioni acquisite sono utilizzati ai sensi della normativa vigente in materia protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento.